

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4361**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori WILDE, BIANCO, CASTELLI, ROSSI,  
MANARA, BRIGNONE, MORO, PERUZZOTTI, VISENTIN,  
TIRELLI e STIFFONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1999**

—————

Modifica dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in  
materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei  
lavoratori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La scomparsa del «posto fisso» e l'evoluzione del mercato del lavoro verso nuove forme di flessibilità di impiego comportano per i lavoratori l'incertezza di poter godere nel futuro della meritata pensione ovvero di beneficiare negli anni della cosiddetta «terza età» delle somme di denaro accantonate durante il periodo di vita lavorativa. Come tutti sappiamo, la legge di riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha introdotto il metodo contributivo incentrato sulla capitalizzazione dei contributi versati: il calcolo della pensione, cioè, non è più agganciato direttamente al livello della retribuzione, ma fa riferimento ai contributi annuali e, quindi, il pensionato riceverà prestazioni previdenziali proporzionate a quanto ha effettivamente accumulato nel suo periodo attivo. Ma se non raggiunte i requisiti richiesti per ottenere tali prestazioni previdenziali l'accumulo di questi contributi si trasformerà in una somma di denaro a lui sottratta. Il presente disegno di legge è, dunque, diretto a quella categoria di lavoratori per i quali la contribuzione versata risulti infruttifera a causa della ridotta entità dei periodi coperti, e non incrementabile per l'avvenire, avendo gli interessati cessato il lavoro. Del resto, la normativa vigente già contiene disposizioni in tale senso. Lo prevedeva, innanzitutto, l'articolo 3, comma 13, poi abrogato dall'articolo 47 del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a favore dei lavoratori extracomunitari che, dopo aver cessato l'attività lavorativa in Italia, lasciano il territorio nazionale. Si tratta di lavoratori dipendenti in Italia, di cittadini di Paesi extracomunitari

con i quali non esistono accordi internazionali di sicurezza sociale, i quali possono chiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria con la maggiorazione del 5 per cento annuo. Ma la possibilità di richiedere la restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi legali a decorrere da ciascun anno di versamento, nel caso di cessazione dell'iscrizione senza aver raggiunto il minimo contributivo per la pensione, è prevista in tutti i regolamenti vigenti delle casse di previdenza per liberi professionisti. Addirittura il rimborso, con importo pari al montante contributivo maturato, è previsto anche nelle casse di previdenza dei periti industriali, dei biologi e degli psicologi, di recente istituzione. Cambiano, logicamente, le modalità - ad esempio in alcune casse, come per gli ingegneri, i ragionieri e i veterinari, il rimborso non può avvenire prima del compimento dei sessantacinque anni di età, mentre nelle altre casse è ammesso il riscatto dei contributi rimborsati qualora si attui successivamente una nuova iscrizione - ma è riconosciuto da tutte il sacrosanto principio di poter recuperare i versamenti effettuati.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge vogliamo, dunque, che tale principio - o meglio «diritto» - sia riconosciuto a tutti indistintamente, eliminando questa ingiusta ed incostituzionale disparità di trattamento tra categorie di lavoratori. Ovviamente si prevede il rimborso di quanto effettivamente versato, escludendo la restituzione degli accrediti figurativi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«12-*bis*. I lavoratori cittadini italiani che abbiano cessato l'attività lavorativa hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui non raggiungano i requisiti per l'accesso al pensionamento di cui alla presente legge, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati al tasso di interesse legale. I contributi rimborsabili sono solo quelli effettivi, dovuti per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, sia per la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore e non contemplano gli altri versamenti a copertura di prestazioni temporanee, quali la malattia, la maternità e la disoccupazione, né i contributi figurativi».

